

ACCORDO DI CONVENZIONE

TRA

La **Assistere Cooperativa Sociale ar.l.** con sede in Roma, Via Giuseppe Rovani, n. 8 - codice fiscale e partita IVA n.10609641005 - iscrizione REA n. 1244417, in persona del proprio legale rappresentante, Sig. Antonio Baldascino, nato a Roma, in data 11/02/1960 Codice fiscale BLDNTN60B11H501Q;

E

Business Partner Italia Società Consortile per Azioni - Iscritta al registro delle Imprese in data 10 Giugno 2014 - Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v. - Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma 12909241007 - Sede legale e Direzione Generale in 00187 Roma, Via Vittorio Veneto 119, rappresentata dai Sigg.ri Cannata Alberto e Cesaroni Stefano nella qualifica di dipendenti di Business Partner Italia Società Consortile per Azioni, autorizzati alla sottoscrizione della presente convenzione, di seguito BPI;

Art. [1] (Premesse)

"BPI" è una Società Consortile per azioni costituita ai sensi dell'art. 2615 del Codice Civile, facente parte del Gruppo BNP Paribas, alla quale è stato tra l'altro demandato di gestire il personale BNL. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

Art. [2] CONTENUTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente accordo riguarda:

Agevolazioni di natura economica sulle prestazioni erogate dalla Assistere Cooperativa Sociale come da tariffario (allegato A) che fa parte integrante dell'Accordo di Convenzione.

I Dipendenti del Gruppo BNL e BNPP e i loro familiari che intendono avvalersi di tali agevolazioni saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione.

Art. [3] DESTINATARI DELLA CONVENZIONE

I destinatari della presente convenzione sono tutti i Dipendenti del Gruppo BNL e BNPP ~~IN~~ ITALIA.

Art. [4] COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni richieste o consentite ai sensi della presente convenzione, dovranno avere forma scritta e saranno considerate validamente effettuate: (i) in caso di spedizione a mezzo lettera o telegrammia, raccomandata con ricevuta di ritorno o email, al ricevimento degli stessi; (ii) in caso

Antonio Baldascino
Alberto Cannata
Stefano Cesaroni

di spedizione a mezzo fax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo fax) il ricevimento dello stesso, sempre che tali comunicazioni siano indirizzate come segue:

(a) Se a BPI:

BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

**Direzione Risorse Umane – Sviluppo, Selezione, Formazione e Politiche Retributive,
Politiche Retributive,**

Via Crescenzo del Monte, 27 - 00153 Roma.

Fax: 06/47022736

Email: ConvenzioniBNL@bnlmail.com

(b) Se a Cooperativa Assistere:

Assistere Cooperativa Sociale ar.l.

Via Giuseppe Rovani, 8 - 00137 Roma.

Email: segreteria@assistere.net

Ogni modifica al domicilio, come sopra indicato, dovrà essere comunicata all'altra parte. In assenza di tale comunicazione delle eventuali modifiche, le comunicazioni effettuate all'indirizzo che risulta nella presente convenzione si considereranno validamente effettuate.

Art. [5] – D.LGS 231/01

Le parti si danno reciprocamente atto dell'adozione, in aderenza al disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, di un Modello di Organizzazione e Gestione, di cui il Codice di Comportamento è parte integrante, che si impegnano reciprocamente a rispettare nell'attuazione della presente convenzione.

L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Modello Organizzativo ex DLgs 231/01, che determini un nocumento all'altra parte, costituirà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente convenzione e legittimerà la risoluzione dello stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. [6] – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Qualora nell'ambito dell'esecuzione della convenzione venissero forniti da BPI i dati personali di terzi persone fisiche la Cooperativa Assistere, si impegna a trattare i dati nel pieno e totale rispetto delle istruzioni all'uso trasmesse da BPI attraverso uno specifico atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali, limitando in ogni caso il trattamento a quanto strettamente necessario per l'esecuzione della convenzione.

Art. [7] - ESTENSIONE CONVENZIONE

Potranno usufruire dei suddetti servizi alle condizioni e termini sopra indicati tutti i dipendenti di BPI e di tutte le società del Gruppo BNL e BNPPI ed i loro familiari.

Art. [8] – DURATA

Il presente accordo commerciale avrà efficacia dal 01/11/2014 fino al 31/12/2015 prevede il rinnovo automatico a scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso minimo di 30 giorni



Art. [9] – RECESSO

Le parti possono recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e senza alcuna necessità di motivazione, con un preavviso minimo di 30 Giorni. Rimane inteso che le richieste presentate sino a quest'ultima data saranno portate a termine secondo quanto pattuito nel presente documento.

Art. [10] – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione ed efficacia della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

ASSISTERE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.



BUSINESS PARTNER ITALIA S.C.P.A.



